

**1. RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 “Testo Unico del Commercio” e s.m.
- Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 “Riforma degli interventi di Sostegno alle attività commerciali”
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 “Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”;
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” e Regolamento CE n. 800/2008;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 123;
- L.R. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e relativo regolamento di attuazione;
- L.R. 6 giugno 2008 n. 16 “Disciplina dell’attività edilizia”;
- Regolamento regionale n. 2 del 17 maggio 2011.

**2. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente provvedimento s’intende:

- Per impresa aperta al pubblico l’impresa che svolge la sua attività in locali ai quali può accedere senza formalità e senza bisogno di particolari permessi, negli orari stabiliti, la generalità degli utenti.
- Per “interno” dei luoghi nei quali le imprese svolgono l’attività (articolo 6 comma I della L.R. 11 marzo 2008 n. 3) gli spazi, anche aperti, di cui l’imprenditore abbia a qualunque titolo la disponibilità e necessariamente destinati all’attività dell’impresa stessa.
- Per impianti, e attrezzature, “nuovi di fabbrica” i beni corrispondenti mai utilizzati e ceduti a titolo oneroso dal produttore o dal rivenditore autorizzato direttamente all’utente finale, e cioè l’impresa beneficiaria dei contributi previsti dal Titolo III della L.r. 3/2008.

- Per trasferimento d'azienda ogni vicenda traslativa della proprietà (cessione, fusione, scissione, successione mortis causa, conferimento d'azienda)<sup>1</sup> o della disponibilità (usufrutto, affitto) del complesso dei beni aziendali che ne comporta il mutamento di titolarità.
- Per ramo d'azienda un complesso di beni dotato di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività imprenditoriale.
- Per Centro Storico – Commerciale, salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l'area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile.

### **3. OBIETTIVO**

Il sostegno alle piccole imprese esposte al rischio criminalità mediante l'attribuzione di benefici economici per favorire l'acquisto e l'installazione di impianti di sicurezza all'interno dei luoghi nei quali esse svolgono la loro attività.

#### **4. Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:**

- I. Camera di Commercio della provincia nel cui territorio l'intervento viene realizzato;

#### **5. Ente competente all'adozione del provvedimento finale:**

- I. UNIONCAMERE Liguria;

#### **6. Presentazione della domanda:**

- I. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato B, deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale alla Camera di Commercio competente per territorio;
- II. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta al punto 11 e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, secondo le modalità di cui all'art.38, comma 3, del D.P.R.n.445/2000;
- III. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda in relazione anche a più unità locali. Nel caso vengano presentate più domande da parte della medesima impresa, il responsabile del procedimento deve valutare soltanto quella con data di spedizione

---

<sup>1</sup> Il conferimento d'azienda individuale in società, a differenza degli altri conferimenti aziendali, non comporta un trasferimento d'azienda essendo in tutto e per tutto assimilabile alla trasformazione di società, che non determina il mutamento del soggetto imprenditore ma solo il cambiamento della sua forma giuridica.

anteriore. Nel caso esse abbiano la stessa data di spedizione dovrà essere valutata quella relativa all'unità locale dell'impresa con data di attivazione anteriore risultante dal Registro delle Imprese;

- IV. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;
- V. Il termine per la presentazione della domanda decorre dal **15 marzo 2012 al 15 maggio 2012** incluso.

## **7. Soggetti beneficiari**

I. Sono legittimate a richiedere i contributi le piccole imprese commerciali che esercitano una delle seguenti attività:

- a) vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato, così come classificati dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
- b) rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla legge 22 dicembre 1957 n.1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modificazioni;
- c) rivendita dei prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici, così come disciplinati dalla legge 2 aprile 1968 n.475 e successive modificazioni, dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni e dalla legge regionale 4 aprile 1991 n.4;
- d) vendita al dettaglio in esercizi commerciali diversi da quelli indicati alla lettera a) aventi superficie netta di vendita non superiore a 250 mq.;
- e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 50 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo disciplinata dall'articolo 60 della medesima legge;
- f) vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche su posteggi dati in concessione decennale così come definite dall'articolo 27 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
- g) rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi, così come definiti dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della legge regionale 3 gennaio 2007 n.1;
- h) vendita all'ingrosso così come definita dall'articolo 37 della legge regionale 3 gennaio 2007 n.1;
- i) vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali così come disciplinate dal CAPO IX della legge regionale 3 gennaio 2007 n.1;

II. Sono legittimate, altresì, a richiedere i contributi le piccole imprese:

- a) artigiane come disciplinate dalla legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3;
- b) turistiche come disciplinate dalla normativa vigente;

c) agricole che esercitano:

- L'attività agrituristica di cui all'articolo 2 della legge regionale 21/11/2007, n. 37;
- L'attività di vendita al dettaglio in locali aperti al pubblico dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende;

## **8. Requisiti delle imprese**

### I. Imprese commerciali

#### Comuni a tutte

- a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- b) piccole imprese secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

#### Specifici per le imprese che esercitano l'attività sulle aree pubbliche

- a) posteggi in concessione per dieci anni. E' necessario che i posteggi in concessione sul territorio ligure rappresentino la maggioranza di quelli in capo all'impresa richiedente;

#### Specifici per le imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio in sede fissa

- a) unità locali nel territorio ligure
- b) superficie netta di vendita non superiore a 250 mq;

#### Specifici per le altre imprese commerciali legittimate a presentare la domanda di contribuzione ai sensi del precedente punto 7 (v. lettere b, c, e, g, h, i)

- a) unità locali nel territorio ligure.

### II Imprese artigiane

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane ed attive;
- b) unità locali nel territorio ligure;
- c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

### III Imprese turistiche

- a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- b) unità locali nel territorio ligure;
- c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

#### IV Imprese agricole

- a) iscrizione nel registro delle imprese ed attive. A tal fine rileva la data risultante dal registro delle imprese;
- b) unità locali nel territorio ligure;
- c) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

#### **9. Iniziative e opere ammissibili al contributo**

I. Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, devono riguardare:

a) l'acquisto e l'installazione di impianti di:

- videosorveglianza, antifurto,
- antintrusione ed antirapina;

b) l'acquisto ed installazione di:

- cristalli antisfondamento;
- porte di sicurezza e/o serrande;
- armadi blindati;
- casseforti;
- sistemi di pagamento elettronici

II. I beni indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 1 devono essere "nuovi di fabbrica" secondo la definizione di cui al punto 2 del presente provvedimento.

#### **10. Contributo**

I. Il contributo regionale è pari al 60% delle spese ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo di 6.000,00 euro, ed è concesso nel rispetto del regime de minimis di cui al Regolamento Comunitario n. 1998 del 15/12/2006;

II. L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordato ad una medesima impresa non può superare 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

III. Il contributo concesso ai sensi della L.R. 3/2008 non è cumulabile, pena la revoca, con qualsiasi altra agevolazione economica concessa dallo Stato o dalla Regione o da altri Enti per il medesimo intervento.

#### **11. Documentazione obbligatoria**

I. Le domande presentate devono essere corredate dei seguenti documenti:

- a) descrizione dettagliata dell'intervento e delle caratteristiche tecniche dell'impianto che s'intende installare nei locali dove è espletata l'attività d'impresa;
- b) copia dei preventivi di spesa;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:
  - l'attestazione che la maggioranza dei posteggi in capo all'impresa richiedente sono sul territorio ligure;
  - l'indicazione dei Comuni, liguri e non, dove sono ubicati tutti i posteggi in capo all'impresa richiedente .

L'obbligo di cui al presente paragrafo c) riguarda esclusivamente le imprese che esercitano l'attività su aree pubbliche;

## **12. Criteri per la formazione della graduatoria**

- A) Ai progetti ritenuti ammissibili, tenuto conto della tipologia dell'esercizio, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Tabaccherie	PUNTI 7
Farmacie	PUNTI 6
Impianti di erogazione di carburanti	PUNTI 5
Gioiellerie	PUNTI 4
Pubblici esercizi ed esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari	PUNTI 3
Edicole	PUNTI 2
Altre tipologie	PUNTI 1

- B) Nei casi di imprese che svolgano attività mista, viene assegnato il punteggio previsto per l'attività maggiormente esposta al rischio della criminalità. Nel caso di attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica effettuata in punti di vendita non esclusivi è attribuito il punteggio previsto per l'altra attività;
- C) In caso di parità di punteggio i progetti vanno ordinati in graduatoria in base alla data di spedizione della relativa domanda (fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
- D) Qualora permanga ancora una situazione di parità viene data precedenza all'impresa che, per prima, abbia iniziata l'attività in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto A);

## **13. Disposizioni procedurali**

- I. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attivato in conformità alle norme di cui alla Legge regionale 25/11/2009 n. 56 “ Norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, al Regolamento regionale 17 maggio 2011 n. 2 recante “Regolamento di attuazione della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56” ed al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123 – “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997 n. 59”;

- II. Il procedimento amministrativo relativo ai contributi di cui al Titolo III della L.r. 3/2008 ha durata di 180 giorni, decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo dell’Ufficio designato nell’ambito della Camera di Commercio competente per territorio;
- III. Il responsabile del procedimento comunica l’avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda. Qualora il numero delle domande pervenute presso una singola Camera di Commercio superi il numero di 100, l’avvio del procedimento è effettuato con la modalità di comunicazione collettiva attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- IV. Le domande irregolari od incomplete sono inammissibili, salvo che l’irregolarità o la incompletezza riguardi dati di cui la Camera di Commercio competente sia già in possesso;
- V. Nel caso di domanda regolare completa qualora il responsabile del procedimento ritenga necessario procedere all’acquisizione di ulteriori dati ed informazioni, provvede alla richiesta, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, assegnando un termine perentorio non superiore a 15 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, decorso il quale il progetto è valutato in base alla documentazione agli atti;
- VI. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 24 e s.s. della Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56;
- VII. Nell’ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all’accoglimento della domanda medesima. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell’eventuale

mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale;

VIII. L'attività istruttoria si conclude nel termine di 120 giorni decorrente dalla data di assunzione della domanda al protocollo dell'ufficio designato nell'ambito della Camera di Commercio competente per territorio;

IX. Le Camere di Commercio comunicano ad Unioncamere Liguri, entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività istruttoria o dall'acquisizione del parere eventualmente richiesto al Comitato Tecnico di cui all'articolo 8 della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, le risultanze istruttorie.

In particolare, per le istanze ritenute ammissibili, occorre comunicare:

- a) Il punteggio attribuito al progetto;
- b) La data di spedizione dell'istanza medesima;
- c) La data di inizio dell'attività dell'impresa, risultante dal registro delle imprese, in relazione alla quale è stato conseguito uno dei punteggi di cui al punto 12).

Per le istanze ritenute inammissibili occorre comunicare la motivazione della inammissibilità;

X. Unioncamere Liguri, entro 60 giorni dal ricevimento dei risultati conclusivi dei procedimenti da parte di ogni Camera di Commercio, approva la graduatoria unica regionale e la contestuale concessione del contributo alle singole imprese risultanti beneficiarie;

XI. Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato a cura di Unioncamere Liguri ai destinatari entro 30 giorni dall'adozione, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento;

#### **14. Casi di inammissibilità**

- I. Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite al punto 6 paragrafo I;
- II. Domanda non presentata alla Camera di Commercio competente per territorio, individuata ai sensi del punto 4 paragrafo I;
- III. Domanda spedita fuori dei termini;
- IV. Domanda irregolare od incompleta, salvo che ricorrano le condizioni previste al punto 13 paragrafo IV ultimo capoverso;
- V. Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 7;
- VI. Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 8;
- VII. Progetti che risultino già avviati alla data di presentazione della domanda;

- VIII. Progetti non conformi alle prescrizioni indicate al punto 9;
- IX. Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche;
- X. Impresa che abbia ottenuto negli ultimi tre esercizi finanziari, aiuti de minimis superiori a 200.000,00 euro;
- XI. Progetto destinato ad unità locale nella quale è effettuato l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 comma 3 della Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1;
- XII. Domanda contenente dichiarazioni mendaci;
- XIII. Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo II della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3 e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge regionale 3 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi della azione amministrativa di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 ed al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123".

## **15. Obblighi dei beneficiari**

### **Comuni a tutti i beneficiari**

- I. L'iniziativa assistita con il contributo regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine perentorio di 6 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione;
- II. Il beneficiario, per ottenere l'erogazione del contributo, dovrà presentare alla Camera di Commercio, entro il termine perentorio stabilito dal paragrafo I del presente punto 15, la seguente documentazione:
  - a) Le fotocopie delle fatture, munite di regolare quietanza, a lui intestate ed emesse, rispettivamente dal produttore o dal rivenditore autorizzato dei beni "nuovi di fabbrica". Tali documenti fiscali debbono essere corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 contenente:
    - l'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;
    - l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;
  - b) L'indicazione dell'Istituto di credito prescelto per il deposito del contributo con le relative coordinate bancarie ed il numero di conto corrente.

- III. Gli specifici beni, oggetto dell'agevolazione regionale, debbano mantenere l'originaria destinazione per un periodo di almeno cinque anni, decorrenti dalla data di erogazione del contributo;

Per la durata dello stesso arco temporale il beneficiario, non può alienarli, cederli o distrarli, fatto salvo il caso di trasferimento dell'azienda;

**Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti  
di videosorveglianza:**

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante:
  - l'osservanza delle regole dettate dal Garante per la protezione dei dati personali (cd privacy) con particolare riguardo all'avvenuta esposizione, all'interno ed all'esterno dell'esercizio di un cartello che informi i cittadini, in maniera chiara anche se sintetica, della presenza di telecamere e dei diritti che essi possono esercitare sui propri dati;
  - l'osservanza, per il beneficiario che abbia personale dipendente, dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

**Specifici per coloro che abbiano acquistato ed installato gli impianti  
assoggettati al D.M. 22/1/2008 n. 37:**

- la dichiarazione di conformità degli apparecchi realizzati alla normativa vigente, rilasciata al committente dall'impresa installatrice.

**16. Erogazione del contributo**

- I. Unioncamere Liguri provvede all'erogazione delle provvidenze sulla base delle comunicazioni rese dalle Camere di Commercio in ordine all'avvenuto adempimento da parte delle imprese beneficiarie degli obblighi ad esse imposti dal punto 15 del presente provvedimento (escluso in questa fase l'obbligo di cui al paragrafo III);
- II. Le disponibilità finanziarie possono essere integrate mediante l'apporto di risorse proprie da parte delle stesse Camere di Commercio o di altri soggetti pubblici o privati;
- III. I beneficiari che intendono rinunciare in tutto od in parte all'esecuzione dell'intervento debbono darne immediata comunicazione a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno, alla competente Camera di Commercio;

**17. Gestione delle risorse finanziarie assegnate ad Unioncamere ai sensi dell'articolo 7  
comma 3 della L.r. 3/2008**

- I. I fondi per la liquidazione delle provvidenze sono trasferiti dalla Regione ad Unioncamere Liguri;
- II. Unioncamere deposita i fondi su un apposito conto corrente bancario, separato dall'attività propria ed intestato ad Unioncamere Liguri L.r. 3/2008 Titolo III recante "Incentivi per la sicurezza delle imprese";
- III. I fondi debbono essere gestiti da Unioncamere mediante contabilità analitica con obbligo di non istituire sugli stessi vincoli di alcun genere. La gestione amministrativa e contabile dei fondi dovrà essere separata e la consistenza della medesima deve essere indicata da Unioncamere nel proprio bilancio;
- IV. Le somme derivanti sia dagli interessi maturati sulle risorse finanziarie assegnate sia dagli eventuali recuperi vanno ad incrementare la disponibilità dei fondi;
- V. Unioncamere, entro il termine di 6 mesi dalla conclusione dell'operazione di erogazione dei contributi, deve presentare alla Regione il rendiconto sulla gestione dei fondi in questione;
- VI. Unioncamere è tenuta a fornire alla Regione Liguria, in qualsiasi momento le venga richiesto dalla competente struttura regionale, la documentazione concernente lo stato di gestione in essere dei fondi sopracitati.

#### **18. Subingresso nel procedimento di concessione del contributo**

- I. Quando l'azienda od un ramo di essa venga trasferita il nuovo titolare può subentrare al suo predecessore nel procedimento di concessione dei contributi. A tale scopo deve presentare alla Camera di Commercio apposita domanda, spedita secondo le modalità fissate al paragrafo IV e corredata dalla documentazione di cui al paragrafo V del presente punto 18.
- II. Il subingresso è escluso:
  - a) Nel caso in cui il trasferimento dell'Azienda avvenga dopo l'adozione del provvedimento di concessione del contributo a favore dell'originario richiedente ed i crediti aziendali siano rimasti in capo a questi;
  - b) In ogni caso quando la domanda di subingresso è presentata alla Camera di Commercio dopo la scadenza dei termini stabiliti al precedente punto 15 del presente provvedimento per la produzione della documentazione di spesa a cui è subordinata l'erogazione delle provvidenze pubbliche.
- III. a) La domanda di subingresso non vale come nuova domanda. Essa non determina l'avvio di un nuovo procedimento e neppure comporta il prolungamento della durata di quello in corso.

- Quando il subingresso avvenga dopo la comunicazione all'originario richiedente del provvedimento di concessione del contributo la data di ricevimento di quest'ultima seguita a valere come termine iniziale per il computo del periodo di tempo stabilito al precedente punto 15 per l'adempimento degli obblighi ivi previsti.
- IV. La domanda di subingresso deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento alla Camera di Commercio competente per territorio, a pena inammissibilità.
- V. La domanda di subingresso deve essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) Copia dell'atto negoziale di trasferimento dell'azienda redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con le firme autenticate dal notaio (tale obbligo non sussiste se l'atto negoziale di trasferimento dell'azienda è già stato depositato presso il Registro delle Imprese);
  - b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa subentrante che attesti il possesso dei requisiti prescritti dal presente provvedimento per l'attribuzione dei contributi;
  - c) Nel solo caso di trasferimento della disponibilità dell'azienda (affitto, usufrutto) avvenuta prima dell'emanazione del provvedimento di concessione anche la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal proprietario ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il suo assenso al subingresso nel procedimento dell'usufruttuario o dell'affittuario.
- VI. Il nuovo titolare dell'azienda per ottenere l'erogazione dei contributi deve produrre la documentazione di spesa dalla quale risulti in modo inequivocabile che egli ha assunto il peso economico dell'intervento ammesso ai benefici disciplinati dal presente provvedimento e dalla L.r. n. 3/2008. Tale documentazione deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 15, paragrafo II, lettere a) e b) e deve essere presentata entro il termine perentorio stabilito al paragrafo I del medesimo punto 15.
- VII. La Camera di Commercio verifica, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti prescritti ai precedenti paragrafi II, III, IV, V per l'accettazione della domanda di subingresso. Nel caso questa venga rigettata sono applicate le disposizioni contenute al punto 13 paragrafo VII del presente provvedimento.

## **19. Controlli**

Le Camere di Commercio ed Unioncamere possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative assistite con il contributo regionale.

Le Camere di Commercio sono tenute ad effettuare verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso delle diverse fasi nelle quali è articolato il procedimento regolato dal presente provvedimento.

Le Camere di Commercio e Unioncamere consentono in ogni momento ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura concorsuale disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, forniscono loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.

## **20. Comitato tecnico**

Le Camere di Commercio ed Unioncamere per l'espletamento delle attività amministrative ad esse attribuite dall'articolo 7 della Legge regionale 11 marzo 2008 n. 3, hanno facoltà di avvalersi dei pareri del Comitato Tecnico istituito e disciplinato dal successivo articolo 8 della medesima legge.

Le pronunce del Comitato Tecnico hanno carattere vincolante.

## **21. "Procedimento relativo alla decadenza ed alla riduzione del contributo"**

### I. Ente competente ad espletare l'attività istruttoria:

A) Camera di Commercio che ha esaminato la domanda di contributo;

### II. Ente e Ufficio regionale competente all'adozione del provvedimento finale:

A) Unioncamere Liguri;

### III. Decadenza dal contributo:

A) Unioncamere Liguri pronuncia la decadenza dal contributo sulla base delle motivazioni trasmesse dalla Camera di Commercio e, nei casi in cui questa intervenga dopo la liquidazione dello stesso, dispone il recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione:

- a) quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 15 del presente atto;
- b) quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato con il contributo previsto dalla L.R. 3/2008 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
- c) quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo IV lettera c);

#### IV. Riduzione del contributo:

- A) Unioncamere Liguri, sulla base degli elementi trasmessi dalla Camera di Commercio competente, dispone la riduzione della provvidenza concessa e l'eventuale recupero della somma non dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione quando:
- a) Il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale il contributo è stato concesso;
  - b) Nei casi previsti dal punto 15 lettera c) qualora il trasferimento della proprietà o del godimento ovvero il cambiamento di destinazione di uno o più beni sia stato dichiarato autonomamente dal beneficiario alla Camera di Commercio competente e permanga la funzionalità della restante parte dell'intervento. Diversamente se il trasferimento o il cambiamento di destinazione vengano accertati dalla Camera di Commercio a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari sarà pronunciata la decadenza dal contributo;
  - c) In sede di controllo dei titoli di spesa relativi all'intervento agevolato con la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### V. Disposizioni procedurali:

- a) Il procedimento amministrativo ha la durata di 45 giorni, decorrenti dalla data in cui la Camera di Commercio ha notizia del fatto dal quale sorge l'obbligo di provvedere ovvero dal primo atto d'impulso;
- b) L'istruttoria del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di decadenza o la riduzione del contributo viene effettuata dalla Camera di Commercio competente;
- c) Il predetto procedimento è attuato nel rispetto delle norme di cui alla Legge regionale 25 novembre 2009 n. 56, ed al Regolamento Regionale n. 2 del 17 maggio 2011;
- d) Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione;
- e) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'art. 15 della L.R. 56/2009 hanno diritto di intervenire nel procedimento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo art. 16 della medesima legge;
- f) La Camera di Commercio comunica ad Unioncamere la motivazione della decadenza o della riduzione del contributo e della reiezione delle memorie o dei documenti eventualmente presentati ai sensi del sopracitato art. 16 della L.R. 56/2009;

- g) Unioncamere pronuncia la decadenza dal contributo o la sua riduzione e l'eventuale recupero della somma dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione;
- h) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato ai destinatari a cura di Unioncamere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

## **22. Recupero Crediti**

Nei casi in cui il provvedimento di revoca (totale o parziale) del contributo venga adottato dopo l'erogazione dello stesso Unioncamere provvede al recupero delle somme dovute ed effettua gli interventi, giudiziali ed extragiudiziali, idonei a tale scopo.

## **23. Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196/2003**

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolari del trattamento sono le Camere di Commercio delle Province Liguri.